

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-512 del 30/01/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CANALE BOICELLI CON OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO ANTINCENDIO IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: BENVIC S.R.L. PRATICA: FEPPA1473.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-532 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la

- l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con D.I. n. 571 del 21/03/1991 è stata assentita alla ditta Solvay & C.ie - Société Anonyme, c.f. 00089900492, la concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali nel Comune di Ferrara (FE), ad uso antincendio, con scadenza al 19 gennaio 2019 (cod. pratica

FEPPA1473);

- con determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 10553 del 06/10/1999 è stata assentita la variante non sostanziale per riduzione della portata da 600 l/s a 300 l/s per la dismissione dell'impianto di raffreddamento;
- con determinazione n. 2985 del 26/02/2016 è stato assentito il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali a Inovyn Produzione Italia s.p.a., c.f. 08578190962;
- con domanda registrata al prot. PG/2019/5953 del 14/01/2019 Inovyn Produzione Italia s.p.a., c.f. 08578190962, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal canale Boicelli, nel Comune di Ferrara (FE), con destinazione ad uso antincendio, per una portata massima di esercizio pari a l/s 300 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 20.000;
- con la medesima domanda è stata richiesta l'occupazione di area del demanio idrico mediante un collettore interrato in polietilene dal diametro di mm 1.000 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 16,30 nel Comune di Ferrara (FE), individuata al foglio fg. 101 fronte mappale 39;
- con domanda PG/2023/143821 del 23/08/2023, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, Benvic s.r.l., c.f. 01233130491 ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato dalla compravendita dello stabilimento;
- quanto richiesto con domanda PG/2019/5953 del 14/01/2019 è stato pubblicato sul BURERT n. 45 del 14/02/2024, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

- la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso attraversamento di un collettore interrato in polietilene dal diametro di mm 1.000 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 16,30;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

DATO ATTO che

- in data 03/01/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 14/01/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DATO ATTO che

- con nota PG/2023/159639 del 20/09/2023 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Ferrara, il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. PG/2024/7670 del 16/01/2024;
- il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. PG/2024/231510 del 20/12/2024;

ACCERTATO che:

- la società Inovyn Produzione Italia s.p.a. risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- per la concessione n. 571 del 21/03/1991 rilasciata a Solvay e C Société Anonyme, C.F. 00089900492 (cod. pratica FEPPA1473) è stato costituito in data 11/06/1990 un deposito pari a 375.000 lire (quietanza n. 205 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ferrara);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 20/01/2025 un deposito cauzionale pari a 3.954,72 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta:

-
- che sussistano i presupposti per la alla restituzione del deposito cauzionale costituito da Solvay e C Soci   Anonyme, C.F. 00089900492, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ferrara,
- che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarit  della concessione cod. pratica FEPPA1473;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Benvic s.r.l., c.f. 01233130491, il rinnovo con cambio di titolarit  della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica FEPPA1473, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del Canale Boicelli mediante un manufatto in calcestruzzo armato;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), censito al fg. 101, mapp. 2; coordinate UTM RER x: 705.391; y: 971.154 su terreno appartenente al demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche di seconda categoria;
 - caratteristiche delle aree demaniali in concessione: l'occupazione di area del demanio idrico nel Comune di Ferrara (FE) di un collettore interrato in polietilene dal diametro di mm 1.000 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 16,30 che convoglia la risorsa prelevata alla vasca di deposito dello stabilimento, individuata al foglio 101 particella 39;
 - destinazione della risorsa ad uso antincendio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 300; portata media pari a l/s 0,64;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 20.000;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2054;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 28/01/2025, registrato al prot. PG/2025/16505;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 3.954,72 euro, di cui 3.774,42 euro per la risorsa idrica e 180,30 euro per l'area demaniale;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 3.954,72 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario, società Solvay e C Société Anonyme;
7. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Benvic s.r.l., c.f. 01233130491 (cod. pratica FEPPA1473).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da un manufatto in calcestruzzo posto in fregio al Canale Boicelli sulla sponda sinistra, provvisto di briglie e di una paratia necessaria per la sua manutenzione.
2. L'occupazione di area demaniale oggetto di concessione consiste in un collettore interrato in polietilene dal diametro di mm 1.000 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 16,30 che attraversa trasversalmente il corpo arginale e convoglia la risorsa prelevata alla vasca di deposito dello stabilimento.
3. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara (FE), su terreno appartenente al demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche di seconda categoria, censito al fg. 101, fronte mapp. 39; coordinate UTM RER: x: 705.391; y: 971.154.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso antincendio per l'impianto antincendio dello stabilimento costituito da tre elettropompe che mantengono in pressione costante la rete e da una quarta a motore diesel per riserva in caso di black-out.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 300 e portata media pari a l/s 0,64 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 20.000.
3. L'area demaniale occupata consiste in un collettore interrato in polietilene dal diametro di mm 1.000 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 16,30.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 3.954,72 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2054.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua

derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Servizio Gestione Demanio Idrico, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determina dirigenziale n. 57 del 15/01/2024, dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio territoriale di Ferrara:

- 1. Il presente nulla osta è relativo al prelievo di acque superficiali dal canale Boicelli per uso antincendio, con impianto fisso delle dimensioni indicate negli elaborati allegati alla domanda, comprensivo di condotta sottopassante l'argine sinistro del corso d'acqua.*
- 2. L'area interessata dall'impianto fisso è ubicata su parte della part.39 (Demanio idrico) del fg 101 del Comune di Ferrara, di fronte alle part. 2 e 1397 (proprietà privata) del medesimo foglio.*
- 3. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di rilevato arginale di almeno m 5,00 in destra e m 5,00 in sinistra del punto di prelievo, lato fiume, fino all'acqua, e lato campagna, fino al confine della proprietà privata.*
- 4. Qualora la presenza del tubo di prelievo provochi erosione della scarpata arginale, la soc. Richiedente dovrà provvedere al ripristino del tratto interessato, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.*
- 5. Qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e sue pertinenze dalla presenza dell'impianto di prelievo verrà imputato alla Soc. Richiedente, la quale dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.*
- 6. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.*
- 7. È obbligatorio lasciare una fascia di rispetto libera da ingombri e da recinzioni, di almeno m 4,00 (quattro metri) dall'unghia arginale - lato campagna, per permettere la transitabilità dei mezzi di servizio dell'Agenzia per le attività di Polizia Idraulica. Qualsiasi recinzione, pertanto, dovrà essere posizionata, e/o spostata, tenendo presente questo obbligo, derivante dal R.D. 523/1904.*

8. *La soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
9. *La soc. Richiedente ha l'obbligo di posizionare un paletto di segnalazione, di altezza minima m 1,50 fuori terra, da ubicare in prossimità dell'impianto di derivazione, in scarpata verso fiume, con lo scopo di rendere visibile la presenza dello stesso.*
10. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
11. *L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno- Ufficio Territoriale di Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
12. *Nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'Idrovia ferrarese al traffico di Va cl europea, se ritenuto necessario dall'Ente esecutore degli interventi stessi, la soc. Richiedente dovrà apportare le opportune modifiche che verranno eventualmente comunicate da questa Agenzia, da eseguirsi a propria cura e spese.*
13. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.*
14. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il

pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.